

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Giudice di Pace di Roma — Sez. I^a - Dott. Edmondo Mignucci

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo n. OMISSIS dell'anno 2010 posta in deliberazione nella udienza del 09.10.2020 tra

CLIENTE

- attore -

e

BANCA

- convenuta -

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.11.2019 il CLIENTE conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Ufficio, la BANCA onde sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla restituzione proporzionale a causa della anticipata estinzione, di tutte le voci di costo contrattuali sostenute ed indicate secondo il criterio *pro rata temporis* in ordine ad un contratto di cessione del V n. OMISSIS per E 3.8820,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da E 319,00 cadauna. Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di E 2.110,74 oltre un ulteriore importo non superiore ad E 5.000,00. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi.

Deduceva l'attore di aver stipulato con l'odierna convenuta il contratto sopra indicato e che al momento della sottoscrizione provvedeva al pagamento anticipato delle commissioni di attivazione, di gestione pratica, di commissioni di intermediazione, di polizze assicurative occupazione/vita come specificati nell'atto introduttivo. Premetteva altresì che in data 30.06.2017 estingueva anticipatamente il finanziamento con onere da parte della convenuta di restituire gli importi non maturati o non goduti con riferimento alla 40 rate residue per un totale di e 2.110,74. Chiedeva pertanto l'accertamento della violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e buona fede contrattuale in danno al consumatore con declaratoria di nullità della clausola di "estinzione anticipata del contratto".

Radicatosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Tribunale Civile di Roma e contestava nel merito le deduzioni attoree chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese.

Il Giudicante, relativamente alla eccezione di incompetenza per valore, tratteneva la causa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 09.10.2020.

Assume rilievo logico prioritaria esaminare la fondatezza della eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta. In merito si osserva che questa risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta. Giova osservare che, ai fini della determinazione della competenza, necessita far riferimento al contenuto concreto della domanda azionata dall'attore. Orbene la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della somma di

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, dott. Edmondo Mignucci, n. 17715 del 10 ottobre 2020

E 2.110,74 deve essere sommata - per il principio di cumulo delle domande ex art. 10 c.p.c. — alla domanda di accertamento di intervenuta violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria con conseguente nullità della clausola di estinzione anticipata del contratto. Ne consegue che tale richieste rendono indeterminabile il valore complessivo della causa il cui esame deve essere devoluto alla cognizione del Tribunale Civile di Roma.

Attesa la particolarità della materia trattata ed il contrasto giurisprudenziale in materia e spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CLIENTE nei confronti della BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- dichiara la propria incompetenza per valore risultando competente il Tribunale Civile di Roma;
- assegna alle parti il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio a cura della parte più diligente.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 10.10.2020

Il Giudice di Pace
dott. Edmondo Mignucci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*